

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Accordi preventivi per le imprese internazionali a regime

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il [**provvedimento n. 42295**](#) di ieri l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini della procedura che consente di stipulare **accordi preventivi** con il Fisco per regolare il trattamento fiscale di **alcune operazioni transnazionali**.

Le istruzioni ivi contenute si applicano anche ai **procedimenti già avviati e non conclusi**.

Si ricorda che il **decreto internazionalizzazione** ha introdotto l'**articolo 31-ter** nel D.P.R. 600/1973 che stabilisce, a favore delle imprese con attività internazionale, la facoltà di accedere ad una **procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi** con riferimento ai seguenti ambiti:

- regime dei prezzi di trasferimento,
- determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
- attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione,
- valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione,
- erogazione o percezione di dividendi, interessi, *royalties* e altri componenti reddituali.

Secondo il disposto normativo le modalità e i termini della procedura dovevano essere **definiti** con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, ieri, l'Ufficio ha pubblicato il documento di prassi in commento.

Possono stipulare gli accordi preventivi riguardanti gli ambiti elencati le **imprese con attività internazionale**. Sono considerate tali:

- le **imprese residenti** in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:
 1. si trovino in una o più delle condizioni contenute nel **comma 7 dell'articolo 110 del Tuir** rispetto a società non residenti;
 2. abbiano il patrimonio, fondo o capitale di **soggetti non residenti** oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
 3. abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, **dividendi, interessi, royalties** o altri componenti reddituali;
 4. esercitino la propria attività attraverso una **stabile organizzazione in un altro Stato**;

5. si trovino nelle condizioni indicate agli **articoli 166 o 166-bis del Tuir**;

- le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una **stabile organizzazione**.

Al fine di accedere alla procedura, le imprese possono presentare apposita istanza **all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano**.

Si noti che la domanda può essere presentata **indifferentemente** all'una o all'altra struttura. Essa deve essere redatta in **carta libera** e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all'Ufficio.

L'istanza deve contenere **a pena di inammissibilità** una serie di dati di **carattere generale** che devono essere presenti per ogni fattispecie di ambito.

Inoltre, devono essere indicati altri elementi che però **differiscono** a seconda della tipologia della domanda presentata.

L'istanza, se completa, è dichiarata ammissibile **entro 30 giorni** dal suo ricevimento, con comunicazione inviata dall'Ufficio al soggetto istante.

Si verifica l'**estinzione** del procedimento quando l'impresa non produce, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all'atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l'Ufficio, la **documentazione** e/o i **chiarimenti** necessari ai fini della prosecuzione dell'istruttoria. Peraltro, la procedura può essere altresì estinta in caso di sopravvenuta conoscenza, da parte dell'Agenzia, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze che **fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione** che è alla base dell'istituto disciplinato dal provvedimento.

Infine, si precisa che, qualora sia riscontrato un mutamento delle condizioni iniziali, l'Ufficio invita l'impresa al contraddittorio al fine di addivenire alla **modifica dell'accordo originario**.